

		SENT. N. 68/2024/R	
		REPUBBLICA ITALIANA	
		IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
		LA CORTE DEI CONTI	
		SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE EMILIA - ROMAGNA	
		Composta da	
	Vittorio RAELI	Presidente	
	Marco CATALANO	Consigliere relatore	
	Riccardo PATUMI	Consigliere	
	pronunciato la seguente		
		SENTENZA	
	sul giudizio iscritto al 46216 del registro di Segreteria.		
		TRA	
	Procuratore Regionale della Corte dei conti presso la Sezione Giurisdizionale		
	Emilia-Romagna		
		ATTORE	
		CONTRO	
	SOCIETA' FAR s.r.l. a socio unico (cod. fiscale 01548210382), con sede legale		
	in Via Statale 329/7, 44047 Terre del Reno - Dosso (FE), nella persona del		
	legale rappresentante Alberghini Gianluca;		
	ALBERGHINI Gianluca, in proprio, nato il 19/5/1969 a Cento (FE), residente		
	in Via Risorgimento n. 8, 44042, Cento (CF: LBRGLC69E19C469O);		
	rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Moscati (CF:		
	MSCCLD64H04A944Z), con studio in Bologna via Savenella n. 2 (pec:		
	avvclaudiomoscati@ordineavvocatibopec.it) e dall'avvocato Domenico		
	Lavermicocca (C.F.: LVRDNC62S10L049W), con studio in Bologna Via de		
		1	

Carbonesi n. 9, (pec: domenico.lavermicocca@ordineavvocatibopec.it), con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Claudio Moscati;

GARUTTI Cristiano, nato a Cento (FE) il 23/7/1982 e ivi residente in via Casa Bianca n. 2 interno 1, 44045 (GRTCST82L23C469V) rappresentato e difeso dagli avv. Gianluca Filippone (c.f. FLPGLC72E08G702K) e avv. Giuliano Onorati (c.f. NRTGLN70S04A944Q) entrambi del Foro di Ferrara, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo difensore in Bologna, Strada Maggiore 31, come da procura alle liti rilasciata su foglio separato.

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Per Procuratore Regionale della Corte dei conti presso la Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna

Condannare gli odierni convenuti secondo la seguente ripartizione di responsabilità:

- società FAR s.r.l. nella persona del suo legale rappresentante Gianluca

ALBERGHINI, sig. Gianluca ALBERGHINI in proprio e sig. Cristiano GARUTTI,

con il vincolo della solidarietà in favore della Regione Emilia Romagna, in solido con

il Ministero dell'Economia e delle Finanze a pagare la somma di euro 633.356,65, a

titolo di danno da indebita percezione e sviamento di contributi illecitamente acquisiti

a valere sulle risorse destinate alla ricostruzione post sisma nella Regione Emilia-

Romagna per la riparazione e il ripristino di immobili ad uso produttivo;

- società FAR s.r.l. nella persona del suo legale rappresentante e sig. Gianluca

ALBERGHINI in proprio, con il vincolo della solidarietà, in favore della Regione

Emilia-Romagna, in solido con il Ministero dell'Economia e delle Finanze a pagare

l'importo di euro 395.553,18, a titolo di danno da indebita percezione e sviamento di

contributi illecitamente acquisiti a valere sulle risorse destinate alla ricostruzione post

sisma nella Regione Emilia-Romagna per la riparazione di beni mobili strumentali all'impresa;

- società FAR s.r.l. nella persona del suo legale rappresentante, sig. Gianluca ALBERGHINI in proprio e sig. Cristiano GARUTTI, con il vincolo della solidarietà, in favore della Regione Emilia Romagna, a pagare la somma di euro 23.445,49, a titolo di danno da disservizio scaturito dalla vicenda esiziale per inutilità e dannosità dell'istruttoria compiuta dall'Amministrazione su una agevolazione rivelatasi indebitamente percepita, che ha pure cagionato lo sviamento dalle ordinarie attività istituzionali del personale impegnato a vario titolo nelle verifiche e nei successivi controlli;

- società FAR s.r.l. nella persona del legale rappresentante, sig. Gianluca ALBERGHINI in proprio e sig. Cristiano GARUTTI rappresentante di fatto della società La Fenice s.r.l., in favore della Regione Emilia-Romagna in solido con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a pagare l'importo di euro 506.685,32 a titolo di pregiudizio all'immagine pubblica, che si contesta con il vincolo della solidarietà agli odierni convenuti;

o comunque a pagare la diversa somma maggiore o minore che il Collegio riterrà di imputare ad ognuno secondo giustizia oltre rivalutazione monetaria a decorrere dall'illecito, sino alla data di pubblicazione della sentenza e interessi legali su tale somma fino alla data dell'effettivo soddisfo, con condanna al pagamento integrale delle spese del presente giudizio.

Per SOCIETA' FAR s.r.l. a socio unico

Voglia l'Ecc.ma Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per l'Emilia-Romagna, per i motivi di cui in atti:

1. In via principale: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza

dell'azione di responsabilità proposta nei confronti della FAR s.r.l., in persona del legale rappresentante sig. Gianluca Alberghini, e del sig. Gianluca Alberghini, e conseguentemente respingere la domanda di risarcimento svolta.

2. *In via subordinata e salvo gravame: nella denegata ipotesi in cui dovesse risultare accertata una qualsivoglia responsabilità, anche solo parziale, a carico della FAR s.r.l., in persona del legale rappresentante sig. Gianluca Alberghini, e del sig. Gianluca Alberghini, in ordine al preteso danno di cui è causa, disporre il risarcimento a quest'ultimo imputabile nella minor somma, ritenuta di giustizia, previa applicazione in ogni caso del potere riduttivo dell'addebito.*

3. *Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.*

PER GARUTTI CRISTIANO

*dichiarare improcedibili, improponibili o comunque inammissibili tutte le domande proposte dalla Procura nel merito:
respingere le domande medesime perché infondate.*

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato il Procuratore Regionale della Corte dei conti presso la Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna conveniva in giudizio i soggetti di cui in intestazione davanti a questa Sezione esponendo che:

la Guardia di Finanza, Tenenza di Cento notiziava l'ufficio requirente di fatti di rilevanza penale emersi nell'ambito di accertamenti preliminari di Polizia giudiziaria (p.p. n. 1390/2015 RGNR), per i quali è intervenuta sentenza di condanna a carico dei sig.ri Alberghini e Garutti, confermata dalla Corte di Appello di Bologna, per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Evidenziava che con sentenza n. 2724 del 9/11/2023 la Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti avverso il predetto provvedimento con conseguente formazione del giudicato penale, relativo al seguente capo di imputazione a carico di Alberghini Gianluca e Garutti Cristiano, in concorso tra loro nelle rispettive qualità di rappresentante legale della società Far s.r.l. e di amministratore di fatto della società La Fenice s.r.l.

“con artifici e raggiri consistiti nel presentare alla Regione Emilia Romagna n. 5 false fatture emesse dalla società La Fenice s.r.l. n. 14, 22, 24, 31 e 5 e, per un imponibile complessivo pari a 727.000,00, si procuravano un ingiusto profitto consistito nella corresponsione da parte della Regione Emilia Romagna di contributi per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione del capannone industriale ubicato in via Statale n. 329/7 a Dosso di Sant’Agostino (FE), danneggiato dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, riconosciuti e liquidati per un importo di euro 633.356,65. La somma riconosciuta e liquidata dalla Regione di euro 633.356,65 veniva così ripartita:

1. La società Far s.r.l. di Alberghini Gianluca conseguiva direttamente dalla Regione Emilia-Romagna la somma di euro 243.759,54 nell’agosto 2013; 2. la residua somma di euro 389.597,11 veniva accreditata in data 17 settembre 2013 sul conto corrente ... intestato alla Fenice s.r.l. e tramite successivi passaggi confluita nella disponibilità effettiva di Garutti Cristiano che acquista l’immobile sito in Cento frazione XII Morelli via Casabianca 2...”.

Il Tribunale disponeva ai sensi degli artt. 640 *quater* e 322 *ter* c.p. la confisca di euro 243.759 nei confronti di Alberghini, somma già sottoposta a sequestro preventivo, e di euro 386.000 a carico di Garutti Cristiano, di cui euro 168.000 già sottoposti a sequestro preventivo.

La fattispecie illecita si colloca nel quadro degli interventi urgenti in favore

delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 e attiene all'indebita percezione di euro 633.356,65 (sull'importo complessivo di euro 1.055.377,96 concesso con provvedimento del Presidente della Regione, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, c. 2, d.l. n. 74 del 6/6/2012, per interventi di riparazione e ripristino immobili ad uso produttivo) mediante produzione di fatture per presunti lavori di riparazione e ripristino dell'immobile ad uso produttivo ubicato in Dosso di Sant'Agostino (FE) via Statale 329/7.

In siffatto contesto con decreto n. 2065 del 20/7/2017 il Commissario delegato dal Governo per la ricostruzione, in considerazione delle plurime criticità e irregolarità emerse nel corso delle verifiche svolte a seguito della domanda di pagamento a saldo V SAL, disponeva la revoca del complessivo contributo di euro 2.229.030,92 e il recupero dell'importo erogato di euro 1.962.683,28.

La società Far s.r.l. impugnava il provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per ottenerne l'annullamento, ricorso che veniva respinto dal TAR per il Lazio, Sezione I *quater* con sentenza 19/6/2018, n. 6887 e il Consiglio di Stato rigettava l'appello con sentenza n. 8422/2020, confermando integralmente la sentenza del Tribunale.

Secondo la prospettazione attorea, nell'ambito di successiva *notitia damni* **inerente ulteriore procedimento penale** avviato a carico di Gianluca Alberghini in relazione al reato di cui all'art. 640 *bis* (3658/2018 RGNR mod. 21), parte del contributo veniva indebitamente ottenuto dalla società Far s.r.l. anche per interventi su beni strumentali all'attività, mediante presentazione alla Regione di fatture emesse dalle società Sicma Engineering s.r.l. (di seguito Sicma), con sede a Milano, P.I. 07475300963, e Zero s.r.l., con sede legale a

Santa Croce sull'Arno (PI) P.I. 02022710509.

In definitiva il Procuratore Regionale notificava ai presunti responsabili invito a dedurre con il quale si contestavano le poste di danno, poi esitate con riduzioni nella citazione, secondo la seguente quantificazione:

euro 633.356,65, a titolo di danno da indebita percezione e sviamento di contributi illecitamente acquisiti a valere sulle risorse destinate alla ricostruzione post sisma nella Regione Emilia-Romagna per la riparazione e il ripristino di immobili ad uso produttivo;

- euro 395.553,18, a titolo di danno da indebita percezione e sviamento di contributi illecitamente acquisiti a valere sulle risorse destinate alla ricostruzione post sisma nella Regione Emilia-Romagna per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'impresa, a carico della società FAR s.r.l. nella persona del suo legale rappresentante e del sig. Gianluca ALBERGHINI in proprio, con il vincolo della solidarietà, in favore della Regione Emilia-Romagna, in solido con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- euro 23.445,49, a titolo di danno da disservizio scaturito dalla vicenda esiziale per inutilità e dannosità dell'istruttoria compiuta dall'Amministrazione su una agevolazione rivelatasi indebitamente percepita, che ha pure cagionato lo sviamento dalle ordinarie attività istituzionali del personale impegnato a vario titolo nelle verifiche e nei successivi controlli, a carico della società FAR s.r.l. nella persona del suo legale rappresentante, del sig. Gianluca ALBERGHINI in proprio e del sig. Cristiano GARUTTI, con il vincolo della solidarietà, in favore della Regione Emilia Romagna.

- 506.685,32, a titolo di pregiudizio all'immagine pubblica, che si contesta con il vincolo della solidarietà alla società FAR s.r.l. nella persona del legale rappresentante, al sig. Gianluca ALBERGHINI in proprio e al sig. Cristiano GARUTTI rappresentante di fatto della società La Fenice s.r.l., in favore della Regione Emilia-Romagna in solido con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Non ritenute sufficienti le deduzioni, si depositava citazione con le quali si rassegnavano le conclusioni di cui in intestazione.

Si costituivano in giudizio la società FAR e il sig. ALBERGHINI i quali effettuavano, innanzitutto un inquadramento generale, evidenziando come la Regione avesse revocato la costituzione di parte civile nel processo penale e che i convenuti avevano rateizzato il debito iscritto a ruolo, provvedendo al pagamento secondo le scadenze prefissate.

In particolare, poi, eccepivano:

in relazione al danno da indebita percezione e sviamento di contributi per € 633.356,65, che vi era stato un sopralluogo con esito favorevole, tanto che solo una parte del contributo era stato revocato, per l'ammontare di € 230.214,32;

in relazione al danno da indebita percezione e sviamento di contributi per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'impresa, per € 395.553,18, richiamava la sentenza di assoluzione del tribunale di Ferrara nel proc pen 3658/2018 (sentenza nr. 145/2024); richiamava, altresì, le dichiarazioni dei testi sentiti nei vari processi penali;

in merito al danno da disservizio per € 23.445,49, richiamava ancora una volta le valutazioni positive espresse dalla Regione Emilia - Romagna; con la Regione vi è stato un accordo per € 28.000,00 ostativo alla configurazione di

ulteriori danni;

in merito al danno alla immagine, la difesa ne evidenzia la inammissibilità in mancanza di delitto di pubblico ufficiale contro una p.a.; rimarcava come i controlli amministrativi positivi non avessero determinato alcun danno alla immagine della p.a.

Infine evidenziava come, a seguito del giudicato penale di condanna, vi fosse stata una rateizzazione delle somme, con il pagamento (doc. 16, 16 bis, 25, 26 e 27) della somma di € 296.833,63; in prossimità della udienza di discussione produceva copia di ulteriore versamento.

Si costituiva il GARUTTI deducendo:

IMPROPONIBILITA' IMPROCEDIBILITA' INAMMISSIBILITA' -
INFONDATEZZA NEL MERITO DELLE DOMANDE RISARCITORIE atteso
che tutte le domande appaiono incompatibili:

- con un giudicato penale che ha statuito espressamente su tutte le voci
di danno ora azionate dalla Procura della Corte dei conti;

- con un giudicato amministrativo che ha comportato la conferma del
provvedimento di revoca e al quale è seguita una procedura di recupero della
Regione relativa all'intero contributo erogato alla società Far srl.

Alla udienza del 10.7.2024 udito il PR nella persona del CPG Antonio SARDELLA e gli avvocati Lavermicocca Domenico e Moscati Claudio in rappresentanza del sig. Alberghini Gianluca e della società F.A.R: S.r.l. e l'avvocato Federico Merlo in sostituzione dell'avvocato Onorati Giuliano per il sig. Garutti Cristiano, la causa passava in decisione.

DIRITTO

Ai sensi del D. M. 7/8/2023 n.110 recante: "Regolamento per la definizione

dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo ex art. 46 disp.att. c.p.c. la presente sentenza verrà articolata in capi specifici e separati.

§ 1. INAMMISSIBILITA' E/O IMPROPONIBILITA' DELLA DOMANDA

La difesa del GARUTTI, ma, con argomentazioni ampiamente sovrapponibili anche quella dell'ALBERGHINI e della FAR eccepiscono l'esistenza di un giudicato penale ed uno amministrativo che inibirebbero l'azione di responsabilità, anche alla luce della transazione intervenuta con la Regione e l'iscrizione a ruolo.

Questa Corte, come affermato da dottrina pressoché unanime, ritiene che il giudicato penale non impedisca l'esercizio della azione di responsabilità erariale (a differenza dell'art. 3 del c.p.p. del 1930), diverse essendo le finalità dei rispettivi processi, penale e di responsabilità amministrativa.

Il primo tende alla inflizione di una pena con finalità social preventive, il secondo ad un risarcimento del danno; senza che vi possano essere reciproche interferenze o pregiudiziali penali (limite ai soli artt. 651 e 652 c.p.p.).

Ne è riprova la recente riforma del processo penale, art. 322 quater, introdotto dalla legge nr 69 del 2015 e recentemente modificato dalla legge nr. 3 del 2019 secondo cui:

Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321 e 322 bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

L'obbligo risarcitorio gravante su tutti i soggetti dell'ordinamento (art. 2740 del c.c.) non consente che una condanna penale sia di ostacolo ad un successivo risarcimento, che deve essere pieno ed integrale.

Né la costituzione di parte civile è di ostacolo a detta ricostruzione, come ha avuto modo di osservare il giudice delle leggi (sentenza nr. 272 del 2007).

In merito alla deduzione difensiva della FAR relativa alla revoca della costituzione di parte civile nel processo penale della Regione e alla transazione con la stessa, la Corte ritiene che la transazione, sottoscritta dalla amministrazione, non vincoli la Pubblica accusa. Qui non si è in presenza di un fatto punibile a querela di parte in cui l'esercizio dell'azione pubblica è subordinato alla volontà delle parti. La presente azione si basa sulla necessità di ripristinare il patrimonio del danneggiato, diminuito per l'illecito comportamento dell'agente, compito devoluto al PM contabile, non vincolato alle concessioni della parte pubblica.

In definitiva la Corte si richiama all'orientamento secondo cui l'accordo transattivo stipulato tra il dipendente e l'amministrazione non preclude ulteriori accertamenti e richieste risarcitorie da parte della Procura regionale della Corte dei conti, essendo quest'ultima titolare in via esclusiva del potere di promuovere l'azione erariale a tutela dell'interesse generale della salvaguardia della finanza pubblica (Sezione Prima giur. d'appello, sent. n. 156/2021; conf. Sezione giur. Toscana, sent. n. 3/2022).

§ 2 MERITO

2.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO

Nel quadro delle misure di sostegno in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del maggio 2012, l'art. 3 *bis* del d.l. 6/7/2012, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla l. 7/8/2012 n. 135, ha previsto la concessione, su domanda dell'interessato, di contributi pubblici erogati con la modalità del finanziamento agevolato per interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di immobili ad uso produttivo, riparazione e riacquisto di beni mobili strumentali all'attività e per la delocalizzazione, mediante apposito provvedimento adottato dal Presidente della Regione quale Commissario delegato.

In questa cornice si muovono le accuse sollevate dalla Procura, che, alla luce della documentazione allegata, trovano parziale riscontro.

2.2 QUANTIFICAZIONE

Ciò premesso, la Corte esamina innanzitutto le due poste di danno patrimoniale costituite da:

- 1) € 633.356,65 per la riparazione di immobili ad uso produttivo;
- 2) € 395.553,18, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali

2.2.1 In relazione alla prima posta ammontante ad € 633.356,65 (e relativa al contributo per il ripristino di uno stabilimento produttivo), la sentenza del 2020 del tribunale di Ferrara è illuminante nel delineare e provare l'esistenza della ingiusta locupletazione

- a) Innanzitutto la società La Fenice, incaricata dello svolgimento delle attività di ripristino, non era operativa e non ha mai effettuato dichiarazioni dei redditi (pag 6 sentenza)
- b) Il teste LOMBARDO Luca (pag 7) ha riferito che faceva tutto GARUTTI, dominus dell'operazione; ha affermato, esibitigli il preventivo lavori, che la società LA Fenice non aveva la struttura per

svolgere detti lavori;

c) Il teste MAGRI Andrea (pag. 8) ha detto che era amministratore di diritto poiché riceveva un compenso dal Garutti che svolgeva tutte le attività societarie;

d) La conclusione del tribunale (pag. 9) è che La Fenice non poteva svolgere i lavori perché non aveva né attrezzature né materiali;

e) Le deposizioni dei terzi che hanno operato presso la FAR hanno confermato la natura di scatola vuota della La Fenice (pag. 10 e 11).

Il tribunale passa poi a esaminare le 5 fatture (che sommate costituiscono la prima voce di danno):

la FATTURA 14: indicherebbe *utilizzo mezzi meccanici*, ma il giudice ha appurato che La Fenice non ne avesse la disponibilità;

riguardo le FATTURE emessa da La Fenice, nnrr 22, 24 e 31 esse indicano solo l'importo senza specificare i lavori, che, in quel periodo, erano stati svolti dalla Edil Saviano (come ha confermato il l.r.).

La FATTURA 5 del 2013 de La Fenice reca una indicazione generica di lavori, che in concreto sono stati effettuati da Salatiello Antonio, titolare della omonima ditta individuale.

Quanto alla CTP della La Fenice (consulente DAL POZZO) il tribunale afferma che la dichiarazione secondo cui i lavori erano stati posti in essere dalla società La Fenice era stata espressa solo in termini di probabilità.

Quanto al rilievo della difesa secondo cui le fatture erano generiche perché vi era incertezza normativa, afferma il tribunale con la sentenza in commento, con argomentazioni che il Collegio condivide in toto, che già con il d.l. 74 del 2012 il quadro normativo sufficientemente era chiaro.

Ciò premesso, il corredo probatorio di cui alla sentenza del tribunale di Ferrara emessa a seguito di dibattimento, divenuta regiudicata, consente alla Corte di ritenere certa la apprensione delle somme contestate dalla Procura e di cui alla prima contestazione.

Né rileva, al contrario, il verbale di ispezione del 6.8.2023 in cui non si evidenzia alcuna irregolarità e secondo legge in quanto: si tratta di un solo episodio; anche la Regione ha emesso motivato provvedimento di revoca dei contributi.

In merito, poi, al documento nr. 16 del convenuto relativo ad una rateizzazione di oltre € 2.000.000,00 con Agenzia delle Entrate, ritiene la Corte che lo stesso, non indicando le causali, non consente di ritenere mancante il danno.

2.2.2 In relazione alla somma di **euro 395.553,18**, riferita al sostegno erogato per la riparazione, il riacquisto di beni mobili strumentali all'impresa, riconosciuto a seguito dell'inserimento nella domanda presentata da Alberghini nelle fatture nn. 32, 33, 34, 38, 7 e 26 emesse rispettivamente dalle società Sicma Engineering s.r.l. e Zero s.r.l., osserva la Corte che la sentenza penale del 2024 del tribunale di Ferrara (doc. 24 della difesa) in merito alle fatture per operazioni inesistenti ha assolto l'Alberghini dal capo II con formula ampissima.

Pertanto, in maniera analoga e speculare al ragionamento di cui al capo 2.2.3, nel caso di assoluzione con formula piena ritiene la Corte che non vi sta stata la prova dell'appropriazione di somme appartenenti a ente pubblico.

2.3 Esaurito il campo delle pretese di carattere risarcitorio, la Corte passa a verificare la sussistenza di altre due poste di danno richieste in citazione, il

disservizio e l'immagine.

2.3.1 La prima posta è costituita dalla somma di euro 51.445,49, a titolo di danno da disservizio, rideterminata in euro 23.445,49 (anziché di euro 51.445,49), considerato l'intervenuto pagamento di euro 28.000 documentato dalla Regione scaturito dalla vicenda esiziale per inutilità e dannosità dell'istruttoria compiuta dall'Amministrazione su una agevolazione rivelatasi indebitamente percepita.

Ritiene la Corte che l'agire dei convenuti (ciroscritto alla prima voce di danno, € 633.356,65) in merito ad una agevolazione poi rivelatasi indebitamente acquisita e il comportamento adoperato, consistente in uno sviamento postumo, dalle ordinarie attività istituzionali, del personale impegnato nelle successive verifiche, va ascritto alla responsabilità della società Far s.r.l., del legale rappresentante Alberghini e dell'amministratore di fatto della società la Fenice s.r.l. Garutti per il concorso, nelle rispettive posizioni, alla realizzazione del danno patrimoniale oggetto di contestazione che si è concretizzato in varie revoche di contributi, ricorsi e controricorsi, la costituzione di parte civile e l'accordo con la Regione.

Sul punto la Corte reputa equo commisurare tale posta di danno ad una percentuale del complessivo pregiudizio patrimoniale da sviamento, che si determina nella misura del 5% della somma di € 633.356,65, ammontante ad € 31.677,83; in considerazione del defalco della somma di € 28.000,00 dal disservizio operata dalla Procura, utilizzando lo stesso ragionamento il nocumento patrimoniale per la voce considerata va quantificato in € 3.677,83 (31.677,83-28.000,00), da porre sempre i solido a tutti convenuti.

2.3.2 Residua la voce di danno all'immagine, richiesto dalla Procura a

cagione di un danno al patrimonio della pubblica amministrazione (seppur commesso violando le norme del Codice penale relative ai delitti contro il patrimonio). Tale posta è stata quantificata in € 506.685,32, pari all'80% del danno patrimoniale di euro 633.356,65 oggetto di contestazione.

Ritiene questa Corte, innanzitutto, che sono azionabili pretese per danno all'immagine conseguente a giudicati penali anche per delitti diversi da quelli contro la PA previsti dal capo I del titolo II del libro II c.p. a seguito della entrata in vigore del codice di giustizia contabile che, come è noto, ha abrogato l'art. 7 della legge r. 97 del 2001.

La relativa disciplina è contenuta nell'art. 1, c. 1-sexies, della l. n. 20 del 1994 che definisce i presupposti per la perseguibilità del danno all'immagine.

Ai fini della concreta definizione del pregiudizio concorrono pertanto i seguenti elementi: gravità dell'illecito, modalità di realizzazione, particolare disvalore del fatto, infedeltà dei soggetti agenti che si sono indebitamente inseriti nella procedura prevista per l'accesso al contributo, carattere doloso della condotta, natura dell'interesse leso, ricadute negative sul tessuto socioeconomico in termini di lesione della fiducia sulla capacità del sistema di realizzare l'interesse perseguito dal legislatore mediante i contributi post-sisma e diffusione mediatica della vicenda, con effetto divulgativo e moltiplicatore della lesività.

Ritiene nel concreto la Corte che vi sia stata una diffusa e percepita lesione al prestigio della amministrazione, la cui prova è fornita dalla ampia eco mediatica che ha assunto la vicenda.

Si pensi a quanto riportato dal giornale Il Resto del Carlino e di cui alla produzione della Procura.

In merito alla quantificazione stima equo la corte ridurre la pretesa azionata dalla Procura (attesa anche la assoluzione per il reato previsto e punito dal d.lgs. nr. 74 del 2000) al 50% della somma incassata per una ristrutturazione avvenuta in danno della Regione Emilia-Romagna e quindi € 316.678,32.

2.4 SOMMA FINALE

In definitiva i convenuti andranno condannati al pagamento delle seguenti somme:

danno patrimoniale per illegittima ristrutturazione	633.356,65 €
danno da disservizio	3.677,83 €
danno all'immagine	316.678,32 €
totale	953.712,80 €

2.5 PAGAMENTI PARZIALI

Come esposto in punto di fatto, la difesa della FAR e dell'Alberghini ha sostenuto l'avvenuto pagamento della somma di € 263.853,17, cui si aggiunge la somma di € 32.980,46, e di cui alla documentazione depositata in prossimità dell'udienza.

Ritiene la Corte che se è incontestato il versamento della predetta somma, non è certa la causale.

Il doc. nr. 26 della produzione difensiva, proveniente dalla Agenzia delle Entrate Riscossione, indica come ente creditore il Commissario delegato alla Ricostruzione d.l. nr. 74. Non è chiaro, pertanto, se il pagamento parziale si riferisca al contributo revocato, o alle somme dovute a seguito della sentenza del tribunale di Ferrara del 2020; ciò premesso, in applicazione del criterio legale di cui all'art. 1194, comma 2, del c.c., si ritiene che il pagamento sia imputabile al debito scaduto, ovvero le somme di cui al contributo revocato.

Pertanto, in sede di esecuzione della presente sentenza, di dovrà raffrontare il credito derivante dal danno patrimoniale (€ 633.356,65) con quanto versato alla Agenzia delle Entrate - Riscossione, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie

§ 3 ACCESSORI E SOLIDARIETA'

Va affermata la solidarietà della condanna, con conseguente obbligo di pagamento di ciascuno per l'intero; alla condanna al pagamento della sorte capitale consegue quella degli interessi e della rivalutazione monetaria, a decorrere dalla percezione delle somme (che si indica nel 1.8.2013, come da capo di imputazione per 640 bis c.p.), fino alla data della presente sentenza; e degli interessi legali sulla somma così determinata fino all'effettivo soddisfo.

§ 4 SPESE

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in solido nella misura liquidata in dispositivo.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione proposto dal Procuratore Regionale della Corte dei conti presso la Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna nei confronti di SOCIETA' FAR s.r.l. a socio unico, Alberghini Gianluca e GARUTTI Cristiano

a) accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna in solido la SOCIETA' FAR s.r.l. a socio unico, Alberghini Gianluca e GARUTTI Cristiano al pagamento, in favore della Regione Emilia-Romagna, in solido, della somma di € 953.712,80 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'1.8.2013 fino alla data della presente sentenza e sulla somma così

